

ATTI UFFICIALI

LEGGI E DECRETI

Regio Decreto-Legge 2 maggio 1920, n. 695, che istituisce l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento e il recupero di una determinata categoria di debiti nemici. (*Gazzetta Ufficiale*, dell'8 giugno 1920, n. 134).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il R. decreto 29 gennaio 1920, n. 145, che detta norme per l'applicazione delle clausole finanziarie contenute nei trattati di pace con gli Stati nemici;

Veduto il trattato di pace con la Germania, firmato a Versailles il giorno 28 giugno 1919, approvato con R. decreto 6 ottobre 1919, n. 1803 e reso esecutivo con l'altro decreto Reale 20 gennaio 1920, n. 51;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'industria, il commercio e il lavoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno, e con i ministri per gli affari esteri, per la giustizia e gli affari di culto, per il tesoro e per le terre liberate;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito l'Ufficio italiano di verifica e di compensazione per il pagamento e il recupero dei debiti nemici previsto nella sezione 3^a della parte 10^a del trattato di Versailles, in data 28 giugno 1919.

Art. 2. — L'Ufficio ha il compito di regolare ed eseguire, in conformità delle disposizioni del predetto trattato, i pagamenti relativi alle seguenti categorie di obbligazioni pecuniarie:

1° debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici, esigibili prima della guerra;

2° debiti o crediti tra sudditi italiani e sudditi germanici divenuti esigibili durante la guerra, risultanti da transazioni o contratti

di cui fu sospesa la esecuzione in tutto o in parte per effetto della dichiarazione di guerra;

3° interessi scaduti durante la guerra dovuti a sudditi italiani in dipendenza di titoli emessi o ritirati dalla Germania o a sudditi germanici, in dipendenza di titoli emessi o ritirati dall'Italia, purchè il pagamento di tali interessi non sia stato sospeso durante la guerra a rispettivi sudditi, ovvero ai neutrali;

4° capitali rimborsabili prima o durante la guerra dovuti a sudditi italiani in rappresentanza di titoli emessi dalla Germania, o a sudditi germanici in rappresentanza di titoli emessi dall'Italia, purchè il pagamento di questi capitali non sia stato sospeso durante la guerra anche ai rispettivi sudditi ovvero ai neutrali.

Spettano inoltre all'Ufficio tutte quelle altre operazioni che il predetto trattato ad esso domanda.

Art. 3. — L'Ufficio ha sede in Roma.

Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria e con gli altri ministri competenti, sentita la Commissione interministeriale costituita presso il Ministro del tesoro possono essere istituiti uffici locali in altre città del Regno e nelle colonie.

Gli uffici locali dipenderanno dall'ufficio di Roma e funzioneranno come succursali di esso.

Art. 4. — L'Ufficio ha personalità giuridica e gestione autonoma, ed è sottoposto alla vigilanza dei ministri del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro. Questi esercitano tale vigilanza per mezzo del Comitato per la sistemazione dei rapporti economici dipendenti dai trattati di pace, il quale, a tal fine, può richiedere l'opera di ispettori dei detti Ministeri.

Le attribuzioni dell'Ufficio possono essere esercitate da un Consorzio il quale, in base ad uno statuto e ad una convenzione da approvarsi con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, provvederà a tutto quanto occorre per il regolare ed efficace funzionamento dell'ufficio, ed alle relative spese.

Potranno far parte del Consorzio anche gl'istituti di emissione.

Il Consorzio sarà responsabile, sotto ogni riguardo, del perfetto adempimento dei compiti spettanti all'Ufficio.

Art. 5. — Chiunque ha crediti o debiti relativi ad obbligazioni pecuniarie rientranti in una delle categorie enunciate nell'art. 2, è tenuto a farne denuncia all'Ufficio non più tardi di mesi sei dalla data di pubblicazione del presente decreto, e a fornire i documenti e le informazioni che dall'Ufficio saranno richiesti.

Art. 6. — Restano fermi i divieti e le sanzioni di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1920, n. 87, in riguardo a pagamenti, accettazione di pagamenti o comunicazioni, concernenti le obbligazioni pecuniarie di una delle suindicate categorie. Tali pagamenti, accetta-

zioni di pagamento e comunicazioni dovranno aver luogo per mezzo dell'Ufficio.

I possessori di effetti cambiari sono dispensati dall'elevare il protesto per i debiti relativi agli effetti regolarmente denunciati nei termini stabiliti in questo decreto.

Art. 7. — Per i crediti e debiti verificati ed emessi a compensazione, l'Ufficio è surrogato di diritto ai singoli creditori e debitori per ogni conseguenza di legge.

Art. 8. — Il pagamento delle somme dovute ai creditori italiani sarà eseguito dall'Ufficio agli aventi diritto, secondo l'ordine nel quale i crediti furono ammessi a compensazione.

Su ciascun pagamento sarà fatta una ritenuta per i rischi, spese e diritti in base alla tariffa, che, previo parere del Comitato menzionato dall'art. 4, sarà stabilito dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello del tesoro.

Art. 9. — Chiunque a mezzo di collusioni od altriamenti ottiene nell'Ufficio per sè o per altri il pagamento di somme che sa in tutto o in parte non dovute, ovvero sottrae sè od altri al pagamento di somme che sa di dovere, è soggetto alla pena comminata dal capoverso dell'art. 413 del Codice penale senza pregiudizio di maggiori pene qualora nel fatto concorra altro reato.

Art. 10. — Contro i provvedimenti dell'Ufficio può essere proposto reclamo al Comitato menzionato dall'art. 4.

Salvo i casi in cui il trattato di pace espressamente riservi la competenza di organi giurisdizionali determinati, le decisioni del Comitato non sono impugnabili nè in sede amministrativa nè in sede giurisdizionale.

Art. 11. — Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sudditi italiani residenti nel Regno e nelle colonie, e potranno essere estese in tutto o in parte ai sudditi delle altre potenze con cui vengano a questo fine stipulate apposite convenzioni, da approvare con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, sentita la Commissione interministeriale istituita presso il Ministero del tesoro.

Art. 12. — L'Ufficio potrà essere autorizzato a rilasciare agli aventi diritto titoli nominativi indicanti l'importo e la natura del credito riconosciuto. L'autorizzazione sarà data con decreto del Ministro del tesoro e dell'industria, commercio e lavoro, nel quale saranno determinate le caratteristiche dei titoli e le condizioni del pagamento dei medesimi.

Art. 13. — Con decreto del ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria, commercio e lavoro, saranno emanate le altre norme occorrenti per la costituzione ed il funzionamento dell'ufficio di verifica e compensazione. Con lo stesso decreto potranno essere

estese, in quanto applicabili alla riscossione dei crediti da riscuotere a mezzo di detto Ufficio, le disposizioni in vigore per la riscossione delle imposte dirette consacrate nel testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281.

Art. 14. — Il presente decreto avrà effetto dalla sua data e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato in Roma, addì 2 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — FERRARIS — SCIALOIA — MORTARA —
LUZZATTI — RAINERI.

Visto: *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Regio Decreto 6 maggio 1920, n. 693, che autorizza il conferimento di diplomi e di medaglie ai benemeriti della lingua e della cultura italiana all'estero. (*Gazzetta Ufficiale*, 8 giugno 1920, n. 134).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la legge 18 dicembre 1910, n. 867, sulle scuole italiane all'estero;

Visto il nostro decreto 8 febbraio 1908, n. 150, che approva il regolamento generale sulla istruzione elementare;

Visto l'altro Nostro decreto 12 settembre 1919, n. 1795, relativo al conferimento di diplomi ai benemeriti della istruzione e dell'educazione nel Regno;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al personale dirigente e insegnante nelle scuole secondarie, elementari e degli asili infantili, dipendenti dal Governo, alle colonie, alle Società, a privati, come pure alle persone le quali con cospicue elargizioni fatte a vantaggio di scuole italiane o con altre straordinarie prestazioni a favore della lingua e della cultura italiana fuori del Regno, siansi maggiormente segnalate, potranno essere

conferiti diplomi di benemerenza con medaglie di 1°, 2° e 3° grado (d'oro, d'argento, di bronzo).

Art. 2. — Queste medaglie, di centimetri tre e mezzo di diametro, porteranno da un lato la Nostra Effigie, dall'altro, entro una corona di quercia, le parole: « Ai benemeriti della cultura italiana all'estero » e potranno essere portate sul petto, a sinistra, appese ad un nastro di colore verde e bianco orlato di rosso.

Art. 3. — Per ogni anno non potranno essere assegnati più di tre diplomi di 1° grado, di cinque di 2°, di otto di 3° grado.

Art. 4. — Questi diplomi di benemerenza saranno da Noi concessi su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, seguendo per la loro assegnazione, le norme seguenti:

a) per gli insegnanti:

Nel mese di aprile di ciascun anno il R. console sentita, dove esiste, la Deputazione scolastica, invierà al Ministero le proposte per l'eventuale assegnazione dei diplomi, avvertendo che per i tre gradi è necessario che gl'insegnanti segnalati abbiano uno stato di lodevole servizio rispettivamente di almeno 25, 20 e 15 anni; che abbiano serbato costantemente condotta irreprensibile per ogni rispetto; abbiano sempre dimostrato speciali attitudini didattico-educative; conseguiti nelle scuole ottimi risultati e, in ogni circostanza, dato prova di alto spirito patriottico. Il servizio di cui sopra deve essere prestato almeno per 4/5 all'estero. Saranno segnalati solo quelli che, all'anzianità e bontà del servizio, congiungano titoli speciali di merito, proporzionati al grado del diploma per il quale sono proposti. A tutti gli insegnanti, che abbiano compiuti 40 anni di lodevole servizio, sarà conferito il diploma di 1° grado, qualora non lo abbiano ottenuto precedentemente. Questi diplomi non saranno compresi in quelli di cui all'art. 3.

b) per i privati o per Enti morali le singole benemerenze, ove concorrono circostanze specialissime, potranno essere segnalate al Ministero e premiate in qualunque tempo dell'anno.

Art. 5. — I nomi dei premiati saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero degli affari esteri e in quello del Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCIALOJA.

Visto: *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Regio Decreto 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, stabilendone la competenza. (*Gazzetta Ufficiale*, 5 giugno 1920, n. 132).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'industria, il commercio ed il lavoro e per il tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È istituito il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2. — Dei servizi attualmente attribuiti al Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, che assume la denominazione di Ministero per l'industria ed il commercio, passano alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i seguenti:

1. Ufficio del lavoro — Ispettorato dell'industria e del lavoro — Cooperazione ed Enti cooperativi.
2. Assicurazioni sociali — Mutuo soccorso e altre istituzioni di previdenza.
3. Ufficio nazionale per il collocamento e la disoccupazione.
4. Ufficio centrale di statistica.

L'ufficio tecnico attuariale istituito con decreto-legge 21 aprile 1919, n. 603, è posto alle dipendenze del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale. Sono aggregati al Ministero medesimo il Consiglio superiore della previdenza e delle assicurazioni e il Consiglio dell'Ordine al merito del lavoro.

Art. 3. — Sono altresì attribuiti al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale i servizi che riguardano il lavoro delle classi agricole, la cooperazione e la mutualità agraria e la tutela del lavoro nelle miniere.

Art. 4. — La legislazione sull'emigrazione ed i trattati di lavoro e di emigrazione saranno preparati di concerto fra il ministro per gli affari esteri e il ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite le norme per coordinare i servizi del lavoro e dell'emigrazione.

Art. 5. — Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale è rappresentato con propri funzionari in tutti i Consigli, Commissioni ed Enti che si occupano di questioni attinenti al lavoro e alla previdenza, e fra questi il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio superiore dell'emigrazione e la Commissione per l'equo trattamento

del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Il ministro per il lavoro, d'accordo coi competenti ministri, promuoverà i provvedimenti necessari per le modificazioni da introdursi nella composizione dei detti Consigli, Commissioni ed Enti.

Art. 6. — Il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale assume tutti i servizi per l'assistenza ai lavoratori.

Esso eserciterà, di concerto col ministro per il tesoro e per l'interno, nella parte che li riguarda, la vigilanza sopra:

1° l'Opera nazionale per l'assistenza e la protezione degli invalidi di guerra istituita con decreto-legge 21 marzo 1917, n. 481;

2° l'Opera nazionale per i combattenti istituita con decreto Luogotenenziale 6 gennaio 1919, n. 55;

e sopra ogni altro Istituto che si proponga scopi analoghi.

Art. 7. — Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale avrà un proprio bilancio, nel quale saranno trasferiti gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dei diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1919-1920, in corrispondenza ai servizi di cui negli articoli 2 e 3 del presente decreto, comprese le spese generali, causali e di debito vitalizio.

Nel bilancio dell'entrata è istituito un capitolo denominato « Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza », al quale capitolo affluiranno anche i contributi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450.

Art. 8. — Sono istituiti un posto di ministro e un altro di sottosegretario di Stato presso il Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

Con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi ministri interessati, saranno determinate le norme per il trasferimento del personale al nuovo Ministero e dei relativi fondi di bilancio.

Al Ministero per il lavoro si intendono trasferiti due dei posti di direttore generale stabiliti nell'organico del Ministero per l'industria, commercio e lavoro.

Art. 9. — Con R. decreto, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, saranno adottati tutti i provvedimenti occorrenti per l'ordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale e dell'Ispettorato dell'industria e lavoro, compresa la costituzione del Consiglio di amministrazione e di disciplina del Ministero.

Per gli scopi di cui al comma precedente è autorizzato, a decorrere dall'esercizio 1920-921, un maggiore stanziamento nel bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di L. 800,000.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore col giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI — SCHANZER — ABBATE.

Visto: *Il guardasigilli*: FALCIONI.

Decreto Ministeriale 29 maggio 1920, riguardante le formalità di uscita dal Regno degli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni. (*Gazzetta Ufficiale*, del 5 giugno 1920, n. 132).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Veduto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative all'entrata e all'uscita dal Regno;

Visto il decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Visti i propri decreti 11 dicembre 1919 e 31 marzo 1920, relativi a concessioni di un visto speciale, con validità di sei mesi sui passaporti dei cittadini americani, inglesi e francesi;

Di concerto con il Ministero dell'interno;

DECRETA:

Art. 1. — Il visto di cui all'art. 21 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, non è necessario per l'uscita dal Regno di quelli stranieri che vi siano entrati da non più di tre giorni.

Art. 2. — Il termine di cui all'articolo precedente verrà desunto dalla data di entrata nel Regno apposta sul passaporto dell'ufficio di pubblica sicurezza di frontiera.

Roma, 29 maggio 1920.

Il Ministro: SCIALOIA.

Decreto Ministeriale 14 maggio 1920, che dà facoltà al Commissario generale dell'emigrazione di aumentare il numero dei posti messi a concorso per l'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 12 luglio 1920, n. 163).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale del 5 gennaio 1920, con il quale sono stati banditi i concorsi per alcuni posti vacanti nella carriera tecnica e amministrativa, in quella di ragioneria e in quella dell'ordine del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visto l'articolo 5 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, che detta le norme per la prima attuazione del ruolo organico del Commissariato stesso;

Ritenuta l'opportunità di poter coprire eventualmente tutti i posti vacanti nel ruolo organico del Commissariato predetto;

Considerato che le Commissioni esaminatrici non hanno ancora compiuto l'esame dei titoli;

Sulla proposta del Commissario generale dell'emigrazione:

DECRETA:

Art. 1. — Il numero dei posti messi a concorso col decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 nell'amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione, può essere aumentato con provvedimento firmato dal Commissario generale dell'emigrazione fino a coprire tutti i posti attualmente vacanti nel ruolo organico del Commissariato predetto.

Art. 2. — Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, quando il numero dei posti messi a concorso è dispari, si intende compreso nella prima metà 1 posto eccedente la cifra pari.

Art. 3. — Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, 14 maggio 1920.

Il Ministro: SCIALOIA.

Decreto Ministeriale 10 luglio 1920 riguardante la facoltà di chiamare ad una conversazione sulle discipline attinenti all'emigrazione i concorrenti ai posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione. (*Gazzetta Ufficiale*, 6 agosto 1920, n. 185).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919 che detta le norme per la prima applicazione del ruolo organico del Commissariato Generale della emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920, col quale venne bandito il concorso per 8 posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato generale dell'emigrazione;

Visti i Decreti Ministeriali 15 marzo 1920 e 30 maggio 1920, concernenti la costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Ritenuta la necessità di mettere in grado la Commissione giudicatrice di integrare la valutazione dei titoli dei concorrenti e di avere la prova della conoscenza delle lingue estere che i candidati dichiarano di conoscere;

Sulla proposta del Commissario Generale dell'emigrazione;

DECRETA:

Art. 1. — La Commissione giudicatrice del concorso per i posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione, bandito con Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920, ha facoltà di chiamare ad una conversazione sulle discipline attinenti all'emigrazione tutti i concorrenti che, in seguito ad un esame generico dei titoli presentati, ritenga meritevoli di essere presi in particolare considerazione agli effetti del concorso.

Art. 2. — La Commissione ha facoltà di aggregarsi con voto consultivo uno o più esperti per le lingue straniere i quali dovranno dare il loro giudizio sulla conoscenza delle lingue stesse da parte dei singoli concorrenti chiamati alla conversazione di cui all'articolo precedente.

Art. 3. — Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 luglio 1920.

Il Ministro: SFORZA.

Decreto 8 luglio 1920 del Commissario generale dell'emigrazione, che eleva a venti i posti di Segretario di 4ª classe messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 66 del Testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 Novembre 1919, N. 2205;

Visto l'art. 5 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del personale addetto ai servizi dell'interno dell'estero dipendenti dal Commissariato Generale della emigrazione;

Visto l'art. 2 del Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 col quale sono stati banditi i concorsi per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale 14 maggio 1920 che autorizza il Commissario Generale dell'emigrazione ad aumentare i posti messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione con Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920;

Ritenuto che le Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi col Decreto Ministeriale predetto non hanno compiuto l'esame dei titoli dei concorrenti;

Ritenuta la necessità di coprire altri 4 posti vacanti di Segretario di 4ª classe:

DETERMINA:

A tutti gli effetti del Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 i posti di Segretario di 4ª classe messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione sono elevati a 20.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 8 luglio 1920.

Il Commissario generale: DE MICHELIS.

Decreto 8 luglio 1920 del Commissario generale dell'emigrazione, che eleva a 29 i posti di Applicato di 3ª classe messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione.

IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 66 del Testo unico della legge sull'emigrazione approvato con R. Decreto 13 novembre 1919, N. 2205;

Visto l'art. 5 del Decreto Ministeriale 18 dicembre 1919, che stabilisce le norme per la prima attuazione del ruolo organico del perso-

nale addetto ai servizi dell'interno e dell'estero dipendenti dal Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visti l'art. 12 del Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 col quale sono stati banditi i concorsi per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale 14 maggio 1920 che autorizza il Commissario Generale dell'emigrazione ad aumentare i posti messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione con Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920;

Ritenuto che la Commissione giudicatrice del concorso bandito col predetto Decreto per N. 16 posti di applicato di terza classe non ha ancora ultimato l'esame dei titoli dei concorrenti;

Ritenuta la necessità di coprire altri 13 posti vacanti di applicato di 3^a classe:

DETERMINA:

A tutti gli effetti del Decreto Ministeriale 15 gennaio 1920 i posti di applicato di 3^a classe messo a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione sono elevati a 29.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, 8 luglio 1920.

Il Commissario generale: DE MICHELIS.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a venti posti di Segretario di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Visto il Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1920 col quale vengono banditi concorsi per titoli per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 1920 che nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Visto il Decreto Ministeriale del 30 maggio 1920 con il quale vengono apportate alcune variazioni nella composizione delle Commissioni predette;

Visto il Decreto Ministeriale del 14 maggio 1920 che dà facoltà al Commissario Generale dell'emigrazione di aumentare i posti di Segretario di 4^a classe messi a concorso col predetto Decreto del 15 gennaio 1920;

Visto il Decreto del Commissario Generale dell'emigrazione in data 8 luglio 1920 con il quale il numero dei posti di Segretario di 4^a classe messi a concorso viene elevato a 20;

Vista la relazione presentata in data 19 luglio 1920 dal Presidente della Commissione giudicatrice per i concorsi della carriera tecnica ed amministrativa per quanto si riferisce ai posti di Segretario di 4^a classe:

DECRETA:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per 20 posti di Segretario di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione:

- 1° RABBY cav. Ezio;
- 2° CEPPELLINI cav. Augusto;
- 3° POGGI cav. Cesare;
- 4° GIRIBALDI cav. Edoardo;
- 5° GIORDANO cav. Giuseppe;
- 6° SANMARTIN dott. Achille;
- 7° LAMPERTICO dott. Gaetano;
- 8° OLIVIERI dott. Umberto;
- 9° TOMMASINI cav. Mario;
- 10° MARCHIONI dott. Pietro;
- 11° BIGATELLO dott. Cesare;
- 12° GRANDINETTI dott. Eugenio;
- 13° GRILLO dott. Mariano;
- 14° BONARELLI dott. Vittorio Emanuele;
- 15° CAVALLARI dott. Ernesto;
- 16° FAGO dott. Cataldo Amedeo;
- 17° PERTICI dott. Adelina;
- 18° SALVATELLI dott. Goffredo;
- 19° ABBATE dott. Giuseppe;
- 20° ALAGNA dott. Natale.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 1920.

Il Ministro: SFORZA.

Decreto Ministeriale 21 luglio 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per sei posti di Ragioniere di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI.

Visto il Decreto Ministeriale del 15 gennaio 1920, col quale vengono banditi concorsi per titoli per alcuni posti vacanti nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione;

Visto il Decreto Ministeriale del 15 marzo 1920 che nomina le Commissioni giudicatrici dei concorsi stessi;

Vista la relazione presentata in data 8 luglio 1920 dal Presidente della Commissione giudicatrice per il concorso dei posti vacanti nella carriera di ragioneria:

DECRETA:

È approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per 6 posti di ragioniere di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'Emigrazione:

- 1° BUCCHERI Diego;
- 2° MOSCHETTINI Armando;
- 3° PAZZAGLIA Gino;
- 4° D'AMATO Antonio;
- 5° GIANNELLA Ettore;
- 6° MATTIELLO Giuseppe.

Il presente Decreto sarà presentato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 21 luglio 1920.

Il Ministro: SFORZA.

ATTI PARLAMENTARI

DISCUSSIONI

Camera dei Deputati

Tornata del 30 giugno 1920

Discussione del disegno di legge: Esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo dell'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21. (Atti Parl. - C. D. - Leg. XXV, 1^a Sess., Disc., pag. 2669).

PRESIDENTE. — L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione all'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21.

Si dia lettura del disegno di legge.

DE CAPITANI, *segretario, legge.*

PRESIDENTE. — Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'on. Matteotti.

MATTEOTTI. — Onorevoli colleghi, di fronte alla presentazione da parte del Governo dell'esercizio provvisorio per il fondo dell'emigrazione, è opportuno che il nostro gruppo con brevi dichiarazioni esponga il suo pensiero. È evidente il nostro interesse che quei minimi di assistenza che il Governo dà agli emigranti, siano per lo meno mantenuti, ma questa semplice considerazione non può indurci a votare a favore di un bilancio così presentato.

Anzitutto come per l'esercizio provvisorio generale, anche per questo esercizio provvisorio riguardante l'emigrazione, concorrono gli elementi della fiducia e dell'abbandono al potere esecutivo dei poteri che sono della Camera.

Per l'uno e per l'altro motivo, noi non possiamo votare in nessun caso l'esercizio provvisorio quale è stato proposto, perchè noi assolutamente non abbiamo fiducia nel Governo e non possiamo affidare al Governo per sei mesi quella che è essenzialmente una attribuzione della Camera. Ma in particolare questa volta altri motivi vengono a indurci a votare contro la proposta del Governo.

Il bilancio, quale è stato presentato, è per se stesso insufficiente a quelli che sono gli scopi che il fondo medesimo dovrebbe proporsi di raggiungere.

Basta osservare da un punto di vista contabile le lunghe colonne segnate nel progetto stesso per accorgersi com'esso non sia altro che una ricopiatura burocratica dei bilanci precedenti, e non abbia nessuno scopo, nessuno spirito di volere veramente provvedere al grave problema dell'emigrazione quale esso è.

Lo stato di previsione che ci viene presentato non è che una copia pura e semplice di quelli precedenti, tanto per andare avanti, e dimostra l'assoluta inerzia e insufficienza del Governo di fronte ai problemi essenziali dell'emigrazione; inerzia e insufficienza specialmente notevoli in un Gabinetto che, proponendosi scopi ricostruttivi, dovrebbe provvedere al problema sostanziale dell'emigrazione che è uno dei problemi più gravi per l'economia del popolo italiano.

Semplice copia, dunque, dei fondi stabiliti l'anno scorso e l'anno precedente; anzi l'insufficienza è tale nell'entrata ordinaria, che si dovette integrare quei fondi con altri straordinari.

Ma vi è di peggio.

Se consideriamo che, se non altro, il potere d'acquisto e di pagamento della moneta è tre volte minore di quello che era prima della guerra, almeno per restare al punto di prima si dovrebbe triplicare la somma stanziata per la spesa.

Ma infine e soprattutto, il fondo come è costituito e l'organizzazione di questi servizi sono insufficienti per quelli scopi precisi che il Governo dovrebbe proporsi riguardo al problema dell'emigrazione, se fosse un Governo che avesse a cuore le necessità delle classi lavoratrici d'Italia e specialmente di quella classe che è in condizioni peggiori delle altre. Poichè il lavoratore che si guadagna nella sua patria da vivere, giorno per giorno, può provvedere almeno a se stesso, ma è appunto a quell'altro, che è costretto dalla patria matrigna ad andare all'estero, che dovrebbero rivolgersi le massime cure di questo Ministero, che vanta nel suo programma un proposito di ricostruzione. Invece da parte vostra non vi siete ancora decisi: nessuna parola voi ci dite, se cioè ancora vogliate, e ci teniate a questa emigrazione, anche per quei famosi rivoletti d'oro, che ci rimanda in patria; o se invece vi decidiate finalmente a ricostruire l'Italia con le mani di questi lavoratori, che vanno a costruire per tutte le parti del mondo, mentre in Italia vi è tanto bisogno di produrre ricchezza e ricostruire, come anche si dice nel vostro programma.

Di questo nessun cenno. Il problema è abbandonato. Neppure è stato provveduto a quegli emigranti che sono partiti dall'America, abbandonando le proprie famiglie, e non si pensa nemmeno a favorirne il ritorno e a reintegrarli dei beni, che hanno perduto per la difesa della patria.

Nemmeno a coloro che sono venuti in Italia per difendere la patria, offrendo la loro vita, nemmeno a coloro è stato provveduto, affinchè ritornino alle loro famiglie, a reintegrarli di ciò che hanno sacrificato per la difesa della patria. Almeno in nome delle vostre stesse idealità avreste dovuto già provvedere.

Il problema dell'emigrazione s'impone per noi in termini molto chiari: si applichi tutto il massimo di mano d'opera, che può essere assorbito dal nostro paese, se non si vuole favorire la emigrazione.

Voi nei vostri discorsi, e la stampa borghese specialmente, fate gli elogi del nostro Turati quando espone alla Camera il programma di ricostruzione. Se ne fanno gli elogi sperando di metterlo così contro il suo partito per accentuare una secessione. Ma io vorrei che voi coscienziosamente, non per meschino scopo polemico, seguiste anche quei consigli di ricostruzione, impiegando tutta questa mano d'opera che vi offre, consentendo di dare ad essa il modo di vivere impiegandola nella ricostruzione del bene e della ricchezza nazionale.

E se, per avventura, per disgrazia nostra, per l'affollamento soverchio della nostra popolazione, per le condizioni particolari del nostro paese fosse ancora necessario che parte della nostra mano d'opera andasse all'estero, almeno si faccia in modo che quei lavoratori abbiano tutta la nostra protezione e non vengano abbandonati alle insidie del capitalismo straniero. Perchè, da protezione non deve essere concepita come troppo spesso la concepiscono gli organi burocratici del Governo italiano: non deve essere concepita come protezione semplicemente dell'italiano contro lo straniero, ma come protezione del proletario contro il capitalista, che può essere straniero, ma che è sempre e dovunque egualmente sfruttatore della mano d'opera proletaria.

Ed è perciò che noi essenzialmente diffidiamo di voi perchè siete i rappresentanti del capitalismo italiano. Come tali, voi non potete fare altro che rassomigliare i vostri interessi a quelli del capitalismo straniero, mentre noi abbiamo il compito di difendere gl'interessi del proletariato nostro, così come quelli del proletariato straniero.

In queste condizioni non possiamo avere nessuna fiducia nella vostra opera, e non possiamo dare il voto al vostro bilancio per la emigrazione. Esso è insufficiente sia nel complesso sia negli stanziamenti singoli, i quali non possono essere mantenuti nella cifra irrisoria di questi ultimi anni, in cui la emigrazione non c'era.

È in vista purtroppo una massa di lavoratori che potrebbero ancora riprendere il cammino dell'estero e che hanno bisogno di una difesa non solo in America, ma anche in Francia e nella vicina Svizzera, dove l'opera dei consoli è assolutamente insufficiente. Ricordo il caso di lavoratori che, caduti in contravvenzioni, non sanno difendersi perchè non conoscono la lingua del paese dove vanno, e sono

molto spesso condannati dai tribunali stranieri per impossibilità materiale di difendersi. I consoli, occupati da altre cure, non si occupano di questi disgraziati, che troppo spesso col marchio di una condanna sono rimandati al nostro paese.

Soltanto 4,941,000 lire sono stanziare in bilancio per la tutela degli emigranti. Basta accennare la cifra per constatare la miseria di questo stanziamento.

Non voglio dilungarmi per non tediare la Camera, la quale pare che ami piuttosto di occuparsi degli scandaletti politici, anzichè delle questioni veramente e praticamente interessanti. Quindi non confronto codesto esiguo fondo col numero e con le necessità dei nostri emigranti.

Assisteteli almeno, se non fate nulla per la ricostruzione; perchè se domani purtroppo riprenderà questo grande fiotto dell'emigrazione, voi non avrete che pochi centesimi per ogni emigrante per provvedere alle sue necessità.

Riassumendo, per tutte le ragioni teoriche che pongono noi contro di voi come partito politico, ma più specialmente, in questo caso, per le ragioni specifiche relative a questo fondo, che è assolutamente insufficiente, noi voteremo contro, sperando che non da questo Governo, ma da un Governo di lavoratori, venga veramente questa assistenza che i proletari, i quali hanno bisogno di vivere, hanno diritto di avere dalla patria italiana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'on. Salvemini.

SALVEMINI. — Parlerò per non più di tre minuti allo scopo di richiamare l'attenzione della Camera su quella che è l'ingiustizia fondamentale del bilancio della emigrazione.

Il bilancio della emigrazione è mantenuto quasi esclusivamente dalla tassa di otto lire pagata dai vettori, cioè, per ripercussione, dagli emigranti transoceanici, mentre gli emigranti continentali, che vanno in Europa, pagano solo una tassa di due lire sui passaporti. Viceversa le spese di assistenza agli emigranti continentali assorbono la maggior parte delle entrate del bilancio della emigrazione. Ora gli emigranti continentali sono prevalentemente settentrionali, gli emigranti transoceanici sono prevalentemente meridionali: è la miseria dell'Italia meridionale che serve ad assistere la miseria dell'Italia settentrionale. È questa, signori, una ingiustizia che la Camera non deve consentire che continui.

Purtroppo non è possibile in questo momento discutere a fondo il problema; mi debbo perciò limitare a porre la questione: questione di giustizia! e di solidarietà nazionale e sociale, su cui credo doveroso richiamare l'attenzione della Camera, soprattutto quella dei colleghi socialisti. Perchè l'ingiustizia è aggravata dal fatto che del Consiglio di emigrazione, il quale soprintende alla erogazione dei fondi pa-

gati in prevalenza da emigranti meridionali, solo in minima parte sono chiamati a far parte rappresentanti dell'Italia meridionale.

Non ci possono essere che due soluzioni; una, a mio credere, la più logica e giusta, è che l'assistenza alla emigrazione sia considerata come un obbligo di Stato e quindi sia fatta totalmente a spese dello Stato, togliendo ogni tassa sugli emigranti; la seconda, se non si vuole togliere la tassa, è che sia tenuta distinta la gestione della emigrazione continentale dalla gestione della emigrazione transoceanica: ogni bilancio abbia le sue proprie entrate, e le spenda per i propri scopi. Quello che deve finire è che gli emigranti transoceanici, prevalentemente meridionali, facciano le spese degli emigranti continentali, prevalentemente settentrionali. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. — L'onorevole Jacini ha facoltà di parlare.

JACINI. — Posso convenire con i precedenti oratori sulla insufficienza del bilancio della emigrazione in confronto ai gravissimi bisogni della emigrazione medesima, specie ora che essa sta per riprendere in larga misura. Però, poichè il fondo della emigrazione è formato in gran parte dalla tassa sui vettori, e per conseguenza è proporzionale al numero degli emigranti, mi auguro che possa incrementarsi in modo da consentire in avvenire più larghi fondi per l'assistenza degli emigranti stessi.

Circa quanto ha osservato l'onorevole Salvemini ritengo che la questione del riparto dei fondi, che è grave, e può sembrare difficilmente superabile, possa con un po' di equità mettersi a posto.

La ragione per cui il fondo per la emigrazione è costituito dalla tassa sui vettori transoceanici, e solo in minima parte fornito dagli emigranti continentali è semplicissima: per la emigrazione continentale non esistono vettori e non v'è nessuno quindi, a cui possa farsi pagare la tassa; nè a questo è sufficiente compenso, la tassa speciale sulle concessioni di trasporto collettive che il Commissario della emigrazione ha creduto di introdurre alcuni anni or sono. Noi possiamo però ritenere che non tutti gli emigranti transoceanici partano (almeno, prima della guerra, molti non partivano) dai porti d'Italia, e quindi, andando all'estero, figurano come emigranti continentali quelli che sono in realtà emigranti transoceanici.

Inoltre, noi dobbiamo sempre considerare che vi è una profonda solidarietà fra gli emigranti continentali e quelli transoceanici perchè è una massa fluttuante che non si divide nettamente tra l'emigrazione transoceanica e l'emigrazione continentale, in quanto facilmente si trasforma dall'una nell'altra.

Tanto meno poi può farsi qui una distinzione fra emigranti del Nord e emigranti del Sud, perchè in realtà da molto tempo vi sono larghissime infiltrazioni di emigrazione meridionale nella emigra-

zione continentale, come vi sono larghe correnti di emigrazione settentrionale nell'emigrazione transoceanica.

A ogni modo, il programma dei miei amici e mio in questa materia è molto semplice.

Noi condividiamo perfettamente i criteri di massima denunciati dall'onorevole Matteotti, ossia che l'emigrazione sia sempre da considerarsi come un male necessario e non come un bene da stimolarsi; che si debba trattenerla in Patria con provvidenze di legislazione economica la maggior parte possibile di mano d'opera: e che all'estero si debba dare ad essa la maggiore assistenza. Assistenza che a mio avviso solo imperfettamente può essere data dagli organi dello Stato, sempre lenti, macchinosi e burocratici, quand'anche i Consolati e le Legazioni siano integrati nella loro funzione dagli addetti d'emigrazione; assistenza che noi riteniamo possa molto più efficacemente darsi attraverso le opere di patronato che emanano direttamente dalla compagine delle organizzazioni di una parte e dell'altra.

E mi è caro qui rendere omaggio all'opera diuturna di patronato compiuta da una società vostra, onorevoli colleghi socialisti, l'*Umanitaria* di Milano, come al tempo stesso rilevo con fierezza e con orgoglio l'opera magnifica che va compiendo in Europa la *Bonomelli*.

L'opera di queste due associazioni, in misura diversa e in diversa corresponsione con la rispettiva attività, che come ben sapete sono molto differenti (tredici milioni da una parte e niente dall'altra), è tuttavia assai benemerita, e, come è apprezzata dagli organi governativi, così è apprezzata largamente dalla mano d'opera emigratrice; onde io non posso che augurarmi che il Governo dia a queste istituzioni di patronato integratrici dell'attività dello Stato, il maggior possibile appoggio e il più largo incremento, favorendo altresì quella formazione di opere di patronato autonomo, di sostegno autonomo della emigrazione fornite dalle masse stesse emigratrici, e che sono nel programma di ogni sana democrazia.

Con questo spirito, e augurandomi che il bilancio dell'emigrazione consenta una sempre maggiore assistenza e una più completa tutela degli emigranti, io voterò in favore del disegno di legge. (*Applausi*).

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Caroti.

CAROTI. — È strano come di un argomento così importante e vitale per la nostra Italia, non sia stata fatta parola nelle comunicazioni del Governo.

L'emigrazione, non importa ripeterlo, che ha dato tanti e tanti rivoli d'oro, che ante guerra, ha contribuito alla ricostituzione del nostro paese, che ha servito a trarlo dalla miseria nel passato, e

che sembrava, si diceva almeno, dovesse essere un fenomeno per sempre spazzato via dalla guerra, torna a manifestarsi nuovamente.

Ma non è chi non passi, dinanzi alle agenzie di navigazione dinanzi ai Consolati americani, e non si stupisca di vedere la solita folla dei cinesi d'Europa, che si assiepa e aspetta ore ed ore, che fa la fila, per procurarsi il biglietto di passaggio o il visto al passaporto.

È la solita folla anonima di disgraziati che, spinti dalle dolorose condizioni in cui vive in paese, se ne parte con l'illusione di trovare fuori, all'estero, delle condizioni migliori. Traversano l'Oceano e se ne vanno in America, illusi di trovare ancora una volta l'America della leggenda, illusi, perchè nessuno, nessuno fa niente per aprire loro gli occhi alla realtà triste.

E sembra che il Governo abbia vivo desiderio (io non tratto del Gabinetto d'oggi, e di quel di ieri ma del Governo italiano in sè per quel che è politica continuativa del Governo, di tutti i Gabinetti che si sono succeduti l'uno all'altro da quando la guerra è finita) sembra, dicevo, che il Governo d'Italia si attacchi all'emigrazione come alla valvola di sicurezza che possa far diminuire la pressione che vi è nell'interno del Paese.

Ma è un delitto che si compie contro questi disgraziati; perchè dovrebbe essere fatta anche ufficialmente una propaganda intensa e continua, per far comprendere ai nostri lavoratori che l'America di oggi non è più l'America di ieri, che l'America di oggi è un paese in cui vi è già l'inizio di una crisi economica profonda; che l'America di qui a poco si troverà a dibattersi nelle stesse strette in cui si dibatteva nel 1908-1909, allorchè sei milioni di operai costantemente erano disoccupati, in cui giorno e notte, sotto il caldo torrido delle estati americane o sotto la sferza del vento gelido soffiante dai Grandi Laghi, file e file interminabili di operai attendevano il loro turno alle porte posteriori degli alberghi o alle istituzioni di carità, per prendere un pezzo di pane; alla crisi che produrrà una miseria profonda, infinitamente maggiore di quella che si possa mai soffrire, che mai si sia sofferta, nel nostro Paese.

Non si fa neanche una propaganda ufficiale per dir loro: Guardate in qual paese voi andate; voi non andate nell'America della tanto decantata libertà, ma nella novella Russia zarista; oggi in America inferisce una reazione di cui non vi è l'eguale in nessun paese del mondo, tranne forse l'Ungheria.

Voci. E la Francia?

CAROTI. — No, no, per quanto grave inferisca la reazione in Francia, in Francia non vi è la reazione feroce che tormenta l'America. Non si arrestano per via sotto qualunque pretesto, o senza nessun pretesto, gli operai che parlano di sciopero o di socialismo o che

parlano dei loro diritti, non vengono portati alla polizia, non si accoppiano a forza di bastonate, non si tengono alla tortura della sete per tre o quattro giorni per obbligarli a denunciare complotti immaginari, per costringerli a dire il nome di loro supposti complici; non si stendono al suolo legati e non si mettono loro in bocca dei tubi, rovesciandovi dell'acqua fino all'estrema resistenza, e rinnovando di quattro in quattro ore quella tortura dell'acqua finchè ammettano quanto agli sgherri preme; non si è arrivati, quando le carceri sono piene, a costruire delle palizzate ed a serrarvi, all'aperto, al sole, alla neve, gruppi d'infelici; non si è arrivati, in nessuna altra parte del mondo ad assoldare briganti, malfattori armati e mandarli a prendere a fucilate gli operai in sciopero; non si è arrivati ad espellere gli scioperanti dalle case in cui abitavano, e a gettarne fuori le misere masserizie, a spingerli via dai territori delle Compagnie, lontano; non si è penetrato, in nessuna altra parte del mondo, anche di viva forza, durante la notte, nelle case e negli alberghi portandone via i lavoratori che si supponevano implicati nello sciopero, cacciandoli a bastonate in automobile, trascinandoli in campagna, buttandoli fuori, accoppandoli anche, per lasciarli poi sulla via esausti dalle percosse e dissanguati come carogne abbandonate!

La stampa tace perchè la stampa americana non dice mai niente che possa far danno ai capitalisti.

I giornali socialisti, che si attentano a denunciare i misfatti, vengono perseguitati; non hanno più libera circolazione per mezzo della posta, vengono soppressi. La stampa borghese europea non parla. Si fa una campagna insidiosa, terribile. Nessun operaio ardisce più di parlare, perchè non sa se ha accanto un compagno o una spia.

Quel che c'è di peggio nella storia fosca (e può darsi che sia anche leggenda) di Venezia repubblicana; quanto di peggio avveniva nel medio evo, par che riviva oggi nella repubblica americana, la decantata repubblica della libertà. E non se ne deve dire niente ai nostri lavoratori? E il nostro Governo non deve istruire i consoli a tentare la difesa di questi disgraziati? Non si è detto niente di tutto questo. La nostra gente passi l'Oceano purchè ci mandi indietro l'oro di cui abbiamo bisogno, passi l'Oceano purchè il nostro paese possa respirare novellamente: ne sono crepati 680 mila al fronte per il *moloch* capitalista; ne possono morire migliaia nelle miniere, ne possono morire migliaia negli opifici, ne possono morire migliaia nei *bull-pens* e galere dell'America.

Questo è un delitto! Il partito socialista, che non può impedirlo perchè non può nell'istante sovvertire dalle basi fino ai fastigi questo sistema, ch'è tutto un cumulo di menzogne, di infamie, di sfruttamenti, di violenze, il nostro partito qui oggi protesta e, come protesta, non vota l'esercizio provvisorio!

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Tonello.

TONELLO. — Onorevoli colleghi, l'onorevole Caroti vi ha prospettato nella tragica realtà la condizione dei nostri emigranti all'estero. Io richiamo il vostro pensiero alle torme dei fanciulli che attraversano l'Oceano, ai bambini dell'umanità nuova, a questi piccoli conazionali, che lungi dalla patria sono abbandonati a se stessi, oppure hanno l'appoggio o l'assistenza di associazioni di carattere confessionale, con scopi nazionalisti e politici.

Nessuna forma di tutela ha lo Stato italiano escogitato per queste piccole creature, che salutano il sole d'Italia forse per mai più vederlo, nessuna tutela esercita lo Stato. Ma in una Italia, che ha una scuola elementare così arretrata, così primitiva, così trascurata, non v'è a meravigliarsi se queste torme di bambini, queste piccole creature sono abbandonate in balia del destino, senza che si sappia se sarà formato il loro cervello, se sarà plasmato il loro cuore, se avrà domani l'Italia di nuovo questi suoi figli, non martiri e sfruttati dalla fatica, ma cittadini operosi.

Ebbene io vorrei che sul fondo dell'emigrazione fossero stanziare somme per aiutare le scuole sperdute nel Brasile, nell'Argentina, perchè accanto alle scuole degli altri paesi ci fosse anche la nostra scuola elementare ove il ricordo della lingua facesse permanere nei piccoli animi infantili il ricordo del loro paese. Questi sentimenti dovrebbero spingere voi, uomini del Governo, a provvedere seriamente alle scuole, prima nel nostro paese, ma poi anche per tutti questi bimbi che vanno raminghi nel mondo, per procacciarsi quel pane che ad essi la patria matrigna non sa dare. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore e vicepresidente della Giunta generale del bilancio.

CAMERA, *relatore*. — A nome della Giunta generale del bilancio, prego la Camera di votare questo disegno di legge.

Tutte le questioni che sono state presentate sono scottanti ed hanno basi di verità. Io che ho avuto occasione, dieci anni fa, di trovarmi nelle colonie italiane del Canada, dell'America del Nord, del Sud, ho constatato che le osservazioni, che si sono fatte, rispondono a verità, sia quelle piccole, che quelle grosse. Il concetto che la Giunta generale del bilancio ha sempre affermato sul bilancio dell'emigrazione è stato questo: occorre esaminare il complesso problema dell'emigrazione, ond'esso non sia soltanto tutela, funzione di difesa dell'emigrante dal momento in cui sale sul piroscampo fino a quando il piroscampo lo sbarca all'estero. La tutela dell'emigrante deve essere espressione di una funzione complessa. Bisogna irrobustire in patria, e prima che partano, gli emigranti, con l'educazione e l'istruzione. Bisogna accompagnarli poi sul piroscampo e sulle località di sbarco: e nemmeno così si assolve la funzione di tutela. Ovunque i

nostri lavoratori arrivino, devono essere difesi nei loro diritti, quindi funzione degna da parte di coloro, che debbono regolare questi diritti dei nostri lavoratori. (*Bene! — Bravo!*).

Ma non voglio fare un discorso, che esca dai confini di quello che costituisce la portata dell'attuale disegno di legge.

Invito la Camera a votare questo disegno di legge, dando appuntamento alla Camera stessa, a breve scadenza, perchè la relazione sul bilancio di emirazione è pronta: il collega d'Alessio relatore diligente, ha già preparato la sua relazione. In quella circostanza discuteremo di questo problema gravissimo, perchè la funzione nostra è funzione d'integrazione e di produzione della ricchezza, non solo del nostro paese, ma in tutto il mondo. E se possiamo affermare l'internazionale della vita, dell'attività del benessere, la possiamo affermare francamente, con coscienza, attraverso le braccia e l'attività dei nostri lavoratori, che nel mondo portano alta la dignità del Paese e la coscienza di questi sentimenti. (*Applausi*).

Ma devo invitare la Camera a votare questo disegno di legge, perchè siamo al 30 giugno e vi è una tassa su ogni piroscampo, che i vettori devono pagare a beneficio degli emigranti. Vi è anche un istituto che deve dare alloggio e vitto agli emigranti in Napoli e che non potrebbe funzionare con grave danno di costoro.

Provvediamo in questo momento, salvé tutte queste questioni, a dare al Governo i mezzi per far sì, che un altro cespite si aggiunga a quelli che sono i cespiti che vengono direttamente dagli emigranti, per raggiungere lo scopo di aumentare quella cifra, che è insufficiente, ma che rappresenta sempre la ragione della vita dell'emigrazione.

A breve scadenza discuteremo di questo argomento, ed al Parlamento, che è venuto fuori da una riforma che determina sempre più i rapporti diretti fra i rappresentanti e rappresentati, mostri di preoccuparsi, non solo di tutto ciò, che costituisce la vita delle piccole agitazioni e delle piccole pressioni dei movimenti ordinari, ma anche della vita dei nostri lavoratori, che, attraverso il mondo, affermano la virtù italiana. (*Vive approvazioni — Applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie.

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. — In mancanza del ministro degli esteri, che sarebbe competente a rispondere, risponderò io alla meglio. E prendendo argomento da quanto ha detto il collega Camera, anch'io credo che in questo momento, sia meglio rimandare la discussione più profonda di tutto il problema dell'emigrazione al bilancio vero e proprio, anzichè farlo su quello provvisorio.

Però risponderò a qualche rilievo particolare fatto dai singoli oratori.

L'onorevole Tonello ha richiamato l'attenzione del Governo sull'emigrazione dei bambini. Ora debbo rilevare che i bambini ed anche i ragazzi, prima dei 18 anni, se non sono accompagnati, non possono andare all'estero e che pure durante il tragitto per mare hanno l'assistenza assoluta del commissario regio.

Ma questo è certo poco, e l'onorevole Tonello ha accennato alla assistenza nei paesi di immigrazione con la istituzione di scuole. Io consento pienamente con lui, anzi forse esagero il suo concetto, poichè penso che la vera difesa dell'emigrante è l'istruzione e l'educazione. E questa la sua autodifesa, molto migliore di quella che possa prestargli ogni organo di Stato od ogni associazione privata.

Oltre alle scuole all'estero, credo che si debba meglio provvedere alla istruzione in Italia: istruzione in generale e istruzione speciale per gli emigranti. Di scuole per gli emigranti si sono già fatti esperimenti in Italia.

Vedo qui l'onorevole Agostinoni che se ne è tanto occupato. Credo adunque che debbono essere diffuse ed irrobustite e che per esse si debba fare molto di più. Scuole libere quindi ed anche sovvenzionate con fondi speciali. Credo che questo potrà essere un sistema pratico e proficuo per la difesa dell'emigrazione.

Quanto alle nostre scuole all'estero, certo è che esse non sono nè molte nè bene organizzate nei paesi di immigrazione. Le difficoltà sono gravi e di vario genere, ma credo che anche in questo campo qualche cosa si potrà fare.

Non posso seguire il collega Caroti nelle sue osservazioni perchè dovrei addentrarmi in tutto il grosso problema dell'emigrazione. Certo egli ha parlato con colorito, con vivacità, e soprattutto con quel sentimento che proviene dall'aver vissuto la vita cogli emigranti, sentimento che condivido per quel poco che l'ho vissuta anche io.

Debbo però rilevare, all'onorevole Caroti, perchè la Camera non abbia una eccessiva impressione, che la vita americana è molto diversa dalla nostra, e che egli ha portato qui i lati oscuri della vita americana, mentre forse non ha portato altri lati veramente luminosi. E molte volte il nostro emigrante ha potuto tornare in Italia, dopo qualche anno di emigrazione in America, meglio educato dalla stessa vita rude che ha dovuto fare, dal contatto con popolazioni più progredite.

CORATI. — Ma è tornato con la tubercolosi nei polmoni!

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. — Purtroppo anche colla tubercolosi nei polmoni; ma spesso anche con una relativa comodità di vita che lo ha potuto far diventare un po' alla volta piccolo proprietario nel nostro paese e lo ha elevato nella vita sociale.

Soprattutto i deputati meridionali possono dire quali siano stati i benefici dell'emigrazione, anche riguardo alla diffusione della coltura. Ricordo che quando ero Commissario generale dell'emigrazione

in un paese di Sicilia si sono dovute mettere per forza le scuole perchè gli emigranti hanno fatto questo santo ricatto: «O mettete le scuole per i nostri figli o non mandiamo più quattrini in Italia!».

Dunque è un tale problema enorme quello dell'emigrazione, con lati oscuri e chiari, che non possiamo in due parole discuterlo e tanto meno dominarlo.

Come intonazione della politica dell'emigrazione quindi guardiamo di fare tutto quello che è possibile per trattenere gli italiani in patria, procurando loro lavoro e buone condizioni di vita; ma se dopo ciò è ancora necessario emigrare e si emigra spontaneamente, gli emigranti partano più ch'è possibile protetti e con le armi necessarie per difendersi.

Rispondo ora all'onorevole Salvemini che ha sollevato questioni cui in parte ha già risposto l'onorevole Jacini, che s'è occupato sempre con tanto amore del problema della nostra emigrazione.

È vero che gran parte del fondo dell'emigrazione è costituito dalle otto lire pagate dai vettori per ogni emigrante transoceanico; però l'onorevole Salvemini e anche l'onorevole Jacini, non ignorano che, oltre le 8 lire, vi sono anche altre due lire sui passaporti, pagate dagli emigranti che viaggiano in Europa. E queste due lire a persona vanno a costituire il fondo per gli emigranti europei.

Tenere distinti questi due fondi non sarebbe nè razionale, nè pratico, perchè si verifica, per così dire, un'endosmosi, tra emigrazione temporanea e quella transoceanica. Ad esempio un emigrante va in Svizzera, vi resta pochi giorni ed è emigrante continentale; dopo, senza che alcuno lo sappia, parte per l'America, e diventa emigrante transoceanico; altre volte è il caso di un fratello che va in Europa e di un'altro che si reca in America. Un caso compensa empiricamente l'altro. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

SALVEMINI. — C'è la differenza tra il 75 e il 25 per cento, e l'endosmosi è rappresentata dal 25 per cento!

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. — È una questione delicata, che viene da vario tempo studiata per trovare il modo di integrare anche il fondo dell'emigrazione europea.

SALVEMINI. — Ne riparleremo nella discussione definitiva.

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie*. — Debbo infine rispondere all'onorevole Matteotti che ha trattato più a fondo la questione.

Egli parte da un punto di vista completamente opposto al nostro, ma trattandosi di un vero nichilismo in materia del bilancio dell'emigrazione, non saprei come discuterlo. Comprendo però dove egli vuole giungere, quindi ho il dovere di dare non solo qualche spiegazione, ma anche qualche affidamento.

Il fondo dell'emigrazione oggi è molto depauperato. Anzitutto le entrate sono di molto diminuite. È noto che il fondo si nutre con le tasse che si pongono sui vettori, e nei quattro anni di guerra nessuno

ha emigrato. Ma inoltre non ostante non ci fosse nessuna entrata nel bilancio dell'emigrazione, si sono dovute pagare ugualmente le spese, ed anche spese maggiori per rimpatri, ecc.

Credo che il Commissariato dell'emigrazione studierà qualche modo per irrobustire il fondo. E perchè la Camera sappia che vi sono tutte le garanzie, ricordo come il Consiglio dell'emigrazione, a proposito del quale, l'onorevole Salvemini ha rilevato che è composto in gran parte di persone del nord d'Italia anzichè del sud, qui non c'entra; qui si tratta invece della Commissione parlamentare di vigilanza pel Fondo dell'emigrazione eletta dal Parlamento, che può eleggerla come vuole, con rappresentanti di ogni partito e di ogni regione.

Qui noi raccomandiamo ai nostri colleghi della Commissione parlamentare di vigilanza di studiare questo punto.

Certo è che bisogna trovar modo di provvedere, e credo che ciò si possa fare, tra l'altro, addossando alcune spese allo Stato. Posso dirlo senza il preventivo consenso del ministro del tesoro, perchè è una cosa talmente giusta che sono sicuro vi consentirà.

Alcune spese caricano ancora il bilancio dell'emigrazione, senza ragione. Le spese devono gravare sul bilancio dell'emigrazione, quando si tratta della protezione dell'emigrante in quanto *emigrante*; ma quando si tratta della protezione dell'emigrante in quanto è *italiano*, queste spese non devono essere comprese nel bilancio dell'emigrazione, ma invece nel bilancio dello Stato.

Per dare l'esempio di una spesa che salta subito agli occhi, come non debba gravare sul fondo dell'emigrazione, osservavo ancora dieci anni fa che alle spese per la leva all'estero contribuisce il bilancio dell'emigrazione. Ora io domando se questo sia logico; la leva è un servizio di Stato, dunque deve essere pagata dal bilancio generale dello Stato.

Su questo concetto mi sono anche impegnato al Senato, a proposito di una interrogazione dell'onorevole Bettoni, al passato Ministero. Son sicuro che l'onorevole collega del tesoro vorrà consentire in quest'ordine di idee.

Con questi affidamenti, in questa discussione così affrettata appunto perchè non è di mia diretta competenza e perchè gli oratori stessi che vi hanno partecipato si sono riservati di approfondire il problema in sede di bilancio, io finisco assicurando che il Governo ha a cuore la emigrazione, perchè ne conosce tutta l'importanza sotto tutti i punti di vista — morale, economico e sociale. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. — Dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare provvisoriamente sino a quando non siano rispettivamente tradotti in legge e in ogni

modo non oltre il 31 dicembre 1920, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1920-21 e quindi è autorizzato a riscuotere le entrate ordinarie e straordinarie ed a pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo stesso e quelle dipendenti da leggi e da obbligazioni anteriori in conformità degli stati di previsione presentati per la loro approvazione, alla Camera dei deputati, nelle sedute del 18 dicembre 1919 e secondo le disposizioni, i termini e le facoltà contenute nel relativo disegno di legge».

Primo iscritto a parlare sull'articolo è l'onorevole Giuffrida. Ne ha facoltà.

GIUFFRIDA. — Farò alcune raccomandazioni, che mi sembra abbiano carattere d'urgenza.

Se le mie informazioni non sono inesatte, vi sono 150 mila cittadini, in gran parte riservisti, donne e bambini, che attendono lo imbarco per andare a raggiungere i parenti in America. Vorrei quindi pregare vivamente il Governo perchè, con tutti i mezzi che sono a sua disposizione, e nei limiti consentiti dalle attuali difficoltà di tonnellaggio, voglia dare ogni opera onde l'esodo di questi cittadini sia, per quanto possibile, affrettato. La loro condizione è particolarmente penosa: si tratta in gran parte di persone, che hanno venduto le loro masserizie e dismesso le loro case e che si trovano nei porti d'imbarco, soggette a grave sfruttamento da parte di intermediari ed in particolar modo ad un deplorabile e diffuso bagarinaggio sui biglietti d'imbarco.

Un'altra raccomandazione desidero rivolgere al Governo perchè veda di proporzionare il rilascio dei passaporti alla effettiva disponibilità di imbarco, per evitare che troppi cittadini si rechino nei porti prima che possano avere effettivo imbarco.

Un'ultima raccomandazione. Mi pare opportuno che dalla Camera dei deputati si levi una voce per rilevare che la vidimazione dei passaporti dei nostri lavoratori, da parte dei Consolati dei paesi stranieri, va troppo a rilente, senza che vi siano delle apprezzabili ragioni. Ciascuno di noi ha visto file di emigranti in attesa di un visto, che molte volte ritarda troppo.

Credo che il Governo potrà rivolgersi ai Governi amici, dicendo di essere interprete del pensiero di tutta la Camera nel raccomandare che queste operazioni di carattere burocratico siano compiute con la necessaria rapidità per evitare grave perdita di tempo e di denaro e disagi non necessari ai nostri lavoratori.

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Garibotti.

GARIBOTTI. — Desidero che la Camera conosca esattamente lo stato reale intorno alle dichiarazioni che ha testè fatto l'onorevole Jacini sulle disponibilità finanziarie e sull'opera che va svolgendo la *Società Umanitaria* di Milano. Egli ha fatto un rilievo che è abituale

ai colleghi che siedono da quella parte della Camera: l'*Umanitaria* ha 13 milioni di patrimonio e fa qualche cosa. Ma la Bonomelli non ha niente e fa qualche cosa di più dell'*Umanitaria*.

Ora è bene che qui e fuori di qui si sappia che Prospero Moisè Loria, lasciando all'*Umanitaria* una sostanza notevole, che si può ritenere di poco superiore ad 11 milioni, dai quali si ottengono circa 500 mila lire di reddito annuo, non intese destinare il proprio patrimonio a favore degli emigranti. Egli dichiarò nel proprio testamento che intendeva offrir mezzi ai lavoratori perchè cercassero di elevarsi da sè medesimi. L'amministrazione dell'*Umanitaria* ha creduto necessario intervenire anche in questa forma di assistenza al proletariato; cioè di occuparsi specialmente di quella parte del proletariato che, per le condizioni speciali creategli qui in Italia, è costretto ad abbandonare la patria per cercare l'esistenza in Europa o nei paesi oltre Oceano.

Ebbene, l'*Umanitaria* compie un'azione efficace di assistenza agli emigranti ed è stata la prima che ha iniziato quel lavoro meraviglioso, a cui ha testè fatto cenno l'onorevole ministro Rossi.

L'*Umanitaria* si occupa in ispecial modo di diffondere l'istruzione fra gli emigranti nel periodo invernale quando ritornano, se si tratta di emigrazione temporanea, e interviene, sempre quando è possibile, fuori d'Italia, per mettere i lavoratori in condizione di non essere trattati peggio dei chinesi nell'America del Nord e nell'America del Sud.

È bene si sappia che l'*Umanitaria* con un modesto stralcio dai propri redditi annui e con ben pochi altri aiuti finanziari compie la opera sua, sebbene non sia stata costretta a farlo dalle tavole fondamentali del proprio testatore.

La Bonomelli, invece — come tutti sanno — è stata creata espressamente per assistere gli emigranti ed ha larghezza di mezzi, sufficienti per compiere ogni anno questa opera.

Non nego l'opera buona spiegata dalla *Bonomelliana*, ma desidero risulti ben chiaramente che non 13 milioni l'*Umanitaria* può mettere a disposizione di questo delicato servizio, ma che essa, pur non essendo tenuta a destinarvi nemmeno una lira, ha sempre voluto compiere opera assolutamente benefica di assistenza educativa e di difesa per i lavoratori che la patria costringe ad emigrare per vivere.

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvemini.

SALVEMINI. — L'onorevole Giuffrida ha richiamato l'attenzione del Governo su quello che è assioma delle nostre sofferenze più penose: essere tormentati dalle richieste e dalle proteste di centinaia d'infelici che non possono partire per l'estero, mentre hanno la certezza di trovare là lavoro remunerativo, e mentre si dibattono in patria nelle più dure strettezze. Ma c'è un altro fatto, su cui richiamo

l'attenzione del Governo: ed è che per il rilascio dei passaporti, nelle sottoprefetture dell'Italia meridionale, è organizzata una camorra infame. Se l'emigrante paga cinquanta lire riceve il passaporto immediatamente, se non le paga...

Voci all'estrema sinistra. — Non è solo nel Mezzogiorno!

SALVEMINI. — Parlo dei paesi che conosco. E questa una delle cause più profonde di irritazione, di inquietudine e di rivolta, che agitano in questo momento le nostre masse, contro le quali non abbiamo alcun diritto di reagire. Si renda conto il Governo di questa ragione gravissima di malcontento, e dia precise istruzioni ai prefetti e sottoprefetti, perchè mettano fine a queste iniquità.

PRESIDENTE. — Ha facoltà di parlare il ministro delle colonie.

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie.* — Rispondo brevissimamente ai precedenti oratori. L'onorevole Giuffrida ha portato qui la questione dell'ingombro di lavoratori che non possono partire ed ha ricordato anche fatti molto pietosi di famiglie che hanno al di là dell'Oceano i loro cari ed ha detto, come ha detto anche il Salvemini, che i ritardi debbono attribuirsi alle difficoltà di ottenere il passaporto.

GIUFFRIDA. — Non ho detto questo io. Di passaporti se ne rilasciano anche troppi.

ROSSI LUIGI, *ministro delle colonie.* — Allora dividerò le due risposte. Ma l'osservazione dell'onorevole Salvemini sussiste egualmente perchè è bene che questi passaporti siano rilasciati senza indugio e soprattutto senza che avvengano speculazioni.

Ma questo non toglie, come ha osservato l'onorevole Giuffrida, che si rilascino sotto la condizione che ci siano veramente i posti per far viaggiare le persone, perchè altrimenti sarebbe poco umano far vendere la poca loro sostanza e perfino le loro masserizie senza che poi essi possano partire. Quello dei trasporti è il punto fondamentale. L'onorevole Giuffrida, che si intende tanto di marina emigratoria e ha competenza in questa materia, essendo anche stato a capo poco tempo fa della marina mercantile nostra, conosce le difficoltà che oggi ci sono nel trovare piroscafi. Ma a ogni modo, convinto, come lui, della necessità della cosa, io credo poter prendere impegno che il Governo cercherà qualunque mezzo per trovare adeguati trasporti agli emigranti che veramente vogliono emigrare.

PRESIDENTE. — L'onorevole Matteotti ha chiesto di fare una dichiarazione di voto. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI. — Il gruppo socialista, naturalmente, vota contro, perchè vota non contro il provvedimento, ma contro una copertina burocratica che non contiene provvedimenti.

PRESIDENTE. — Se nessun altro chiede di parlare procediamo, alla votazione segreta del disegno di legge.

Si faccia la chiama.

ATTI DI AMMINISTRAZIONE

NOTIFICAZIONE

Rimessa in vigore della convenzione italo-germanica 31 luglio 1912 sulle assicurazioni sociali.

In base all'art. 289 del Trattato di Pace di Versailles, avendo il Governo italiano notificato in data 1° luglio 1920 al Governo germanico la dichiarazione di volere la rimessa in vigore della Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali firmata a Berlino il 31 luglio 1912, la detta Convenzione è rimessa in vigore dal 1° luglio 1920.

CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 7 giugno 1920 n. 24

*Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno, e
per notizia: ai funzionari dell'emigrazione e agli Istituti privati di assistenza agli emigranti.*

È frequente il caso che emigranti italiani diretti in Inghilterra, siano respinti dall'Autorità inglese di New-Haven quantunque abbiano il passaporto regolarmente vistato dagli Uffici consolari inglese e francese in Italia.

Motivo della reiezione è la mancanza della speciale licenza di cui l'operaio emigrante deve essere in possesso, rilasciata dal Ministry of Labour (Ministero del Lavoro).

Tale documento è indispensabile per l'ammissione dei lavoratori stranieri in Inghilterra, epperò prego le SS. LL. di avvertirne gli emigranti che intendono recarsi in quello Stato e di dare a questa notizia la necessaria pubblicità.

*Il Commissario Generale
DE MICHELIS.*

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 8 giugno 1920 n. 25

Signori Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno.

Ora che, essendo cessato lo sciopero in Francia, l'espatrio di operai per quello Stato va liberamente riprendendo, avverto la S. V. I. — per evitare inutili spese e disagi agli operai e postume lagnanze — che le Autorità francesi di regola non consentono l'entrata in Francia a lavoratori che: *a)* non siano muniti di regolare contratto di lavoro vistato da questo Commissariato o da nostri Consoli o dai Consoli francesi; *b)* non possiedano atto di chiamata, o, quanto meno, un documento veridico, o una lettera che abbia l'apparenza della veridicità, donde resulti una promessa di lavoro. Anzi, date le attuali condizioni del mercato di lavoro francese, le Autorità francesi di frontiera sono piuttosto rigorose a questo riguardo. *Viceversa, gli operai che sono muniti di un contratto di lavoro, possono andare in Francia anche senza che il passaporto sia vistato dal Console francese.*

Aggiungo, per discarico del Commissariato, che le condizioni del mercato francese non consigliano l'espatrio di operai *alla ventura*, specialmente di operai in gruppi, poichè perfino i lavori nelle regioni liberate francesi subiscono ora un periodo di grave stasi. Tuttavia il Commissariato lascia libere le Autorità circondariali di rilasciare il passaporto a tutti coloro i quali intendono *espatriare di loro volontà, a loro rischio e pericolo*, sempre che non risulti che subiscono influenze di arruolatori i quali, per lucro personale, cerchino di raggiurarli spingendoli all'espatrio con promesse fallaci e con lusinghe.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 giugno 1920 n. 26

Ai sigg. Prefetti e Sottoprefetti del Regno
e per notizia:

Agli Istituti privati di tutela della emigrazione;
All'Ufficio Veneto di emigrazione Treviso.

Nelle diverse provincie del Regno e specialmente in quelle del Veneto, girano numerosi arruolatori che cercano di procacciare mano

d'opera a Ditte straniere, le quali non intendono di accordare, con regolari contratti, ai nostri lavoratori, il trattamento economico e morale e le altre garanzie cui debbono sottostare allorquando si procurano operai per mezzo di domande regolari presentate ai Consoli o al Commissariato Generale dell'emigrazione.

Gli arruolatori (cosidetti clandestini) sono muniti talvolta anche di contratti in bianco che rilasciano anche col visto di Consoli stranieri.

Per non dar credito alla voce, per quanto inesatta, che il Commissariato ostacoli, per eccessive esigenze di tutela operaia, l'espatrio di lavoratori disoccupati, questo Ufficio — data la situazione eccezionale del mercato del lavoro in talune provincie — desidera regolarizzare almeno queste operazioni, affinchè esse sieno, per quanto è possibile, poste sotto la vigilanza degli organi che avvicinano e proteggono i nostri emigranti.

E perciò prego la S. V. I. di voler invitare tutti li arruolatori che non siano autorizzati in conformità di legge, a depositare copia dei contratti alla competente Prefettura colla indicazione del numero di operai che intendono arruolare. La Prefettura dovrà immediatamente mettere in rapporto l'arruolatore col più vicino Segretario di emigrazione od Ufficio di collocamento registrato, affinchè le operazioni dell'arruolatore sieno opportunamente controllate nell'interesse degli emigranti e per affrettare la raccolta degli operai richiesti.

I Segretariati e gli Uffici, senza arrestare e ritardare le operazioni predette, dovranno comunicare subito al Commissariato il modulo di contratto, il nome della Ditta, quello dell'arruolatore e il numero di operai richiesti affinchè si possa disporre per la opportuna difesa degli interessi dei lavoratori predetti nel luogo di destinazione.

Restano in vigore le disposizioni speciali per la Tunisia e per i minatori di carbone, delle quali si raccomanda la scrupolosa osservanza.

Gradirò un cenno di assicurazione.

Il Commissario Generale
DE MICHELIS.

Atti Ufficiali

Pag. 322

Leggi e Decreti. — R. D. Legge 2 maggio 1920, n. 695, che istituisce l'Ufficio Italiano di verifica e compensazione per il pagamento e il ricupero di una determinata categoria di debiti nemici (322) - R. D. 6 maggio 1920, n. 693, che autorizza il conferimento di diplomi e di medaglie ai benemeriti della lingua e della cultura italiana all'estero (325) - R. D. 3 giugno 1920, n. 700, che istituisce il Ministero per il Lavoro e la Previdenza sociale stabilendone la competenza (327) - Decreto Ministeriale 29 maggio 1920, riguardante le formalità di uscita dal Regno degli stranieri, che vi siano entrati da non più di 3 giorni (329) - D. M. 14 maggio 1920, che dà facoltà al Commissario Generale dell'emigrazione di aumentare il numero dei posti messi a concorso per l'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (330) - D. M. 10 luglio 1920 riguardante la facoltà di chiamare ad una conversazione sulle discipline attinenti all'emigrazione i concorrenti ai posti di Consigliere aggiunto di 2^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (331) - Decreto del Commissario Generale dell'emigrazione 8 luglio 1920, che eleva a venti i posti di Segretario di 4^a classe messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (332) - Decreto del Commissario Generale dell'emigrazione, che eleva a 29 i posti di Applicato di 3^a classe messi a concorso nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (332) - D. M. 21 luglio 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso a venti posti di Segretario di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (333) - D. M. 21 luglio 1920, che approva la graduatoria dei vincitori del concorso per sei posti di ragioniere di 4^a classe nell'Amministrazione del Commissariato Generale dell'emigrazione (335).

Atti parlamentari. — Discussioni (336).

Atti di amministrazione. — Notificazioni (352) - Circolari (352).

Il « *Bollettino della emigrazione* » non si vende al pubblico in numeri separati,
ma solo per abbonamento, che costa

LIRE 12 ALL'ANNO

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »

ROMA — 30, Boncompagni — ROMA
